

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO E L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA – INDIRIZZO MEDICO.

(STRUTTURA COMPLEMENTARE)

- VISTO il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI, art. 34 e seguenti, che disciplina tra l'altro la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
- VISTO il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419";
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 ("regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei");
- VISTO il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, concernente il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" che, all'art.3, comma 3, prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- VISTO il decreto rettorale n. 568 del 25.05.2015 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Ateneo di Catanzaro, fra le quali la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, ai sensi del sopra richiamato decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015;
- VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 64 del 05.07.2016 recante "P.O. 2016-2018 - Intervento 2.1.1. - Riorganizzazione delle reti assistenziali - Modifica ed integrazione DCA n. 30 del 3/03/2016";
- VISTO il Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n.402, con il quale sono stati identificati, fra l'altro, i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- VISTO in particolare, quanto previsto nell'Allegato 1 al sopracitato D.I. n.402/2017, punto 1.2, in merito alle strutture "universitarie, ospedaliere e territoriali, nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica" in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro";
- PREMESSO che secondo quanto previsto dal sopra richiamato D.I. n. 402/2017, allegato 1, punti 1.1 e 1.2, ai fini dell'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria sono oggetto di specifico accreditamento, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le singole strutture che compongono la rete formativa;

- PREMESSO** che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017 è costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” nonché da “eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)”, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, oltre che da eventuali strutture complementari;
- VISTO** quanto precisato dalla nota MIUR 0031249 del 7.11.2017 ed in particolare che il divieto di cui al punto 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 (...” una stessa struttura non può essere messa a disposizione di reti formative afferenti ad Atenei diversi...”) non si applica in ogni caso alle strutture complementari cosiddette di chiara fama a livello regionale o nazionale;
- VISTO** il Decreto ministeriale n. 1275 del 03.07.2019 con il quale, ai sensi del sopracitato D.I. n. 402/2017 e su proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, è stato concesso l’accreditamento, fra le altre, della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e sono altresì state accreditate la struttura di sede e le strutture collegate;
- VISTO** il D.R. n. 916 del 29 luglio 2019 con il quale è stato integrato il regolamento didattico di Ateneo con l’inserimento a decorrere dall’a.a. 2018/2019, fra le altre, della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica- indirizzo medico;
- VISTO** il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge n. 77 del 17.7.2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’articolo 237, comma 2, ha previsto che «nelle more della ricostituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l’anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l’anno accademico 2019/2020;
- PREMESSO** l’interesse alla reciproca collaborazione ai fini dell’ampliamento della rete formativa, di cui all’art. 3 c. 3 del D.I. 68 del 4 febbraio 2015, della scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell’Ateneo di Catanzaro dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;
- VISTA** la delibera del 12.02.2020 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia che ha approvato la proposta di attivazione della convenzione in oggetto e successiva nota di chiarimento del Direttore della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica del 1.7.2020;
- VISTA** la delibera del 29.07.2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione in oggetto;
- VISTA** la delibera del 03.08.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro (di seguito denominata Università), con sede legale in Catanzaro, Campus Universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, codice fiscale n. 97026980793, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 02.10.1955, domiciliato per la carica ove sopra;

E

l'Azienda Ospedaliera di Cosenza (di seguito denominata AO), con sede legale in Cosenza, Via San Martino snc, codice fiscale n. 01987250782, rappresentata dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Laura Coppola nata ad Aversa (CE), il 14.04.1963, delegato alla firma del presente atto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per l'ampliamento a decorrere dall'a.a. 2018/2019 della rete formativa della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica ad indirizzo medico avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'A.O. di Cosenza per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 3 – Impegni dell'AO

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'AO si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 5 e 6;
2. garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 368/99 e all'art. 3, comma 4 del D. l. n. 68/2015, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
3. garantire l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'AO che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente.

ART. 4– Impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale dipendente dell'AO all'attività didattica, di concerto con la medesima Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. verificare il soddisfacimento del debito orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art.39 del D.Lgs. n. 368/99, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università, inoltre, può attribuire ad esperti appartenenti all'AO le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal medesimo corso di studio o per attività didattiche integrative.

In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 240/2010.

ART. 5 - Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'AO si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Tali attività sono correlate all'acquisizione delle competenze relative alla Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, settore significativo della formazione nel contesto della suddetta Scuola di Specializzazione, riguardando le attività ministeriali codificate come PATCLIN -26,-27, -28, -29, -30,-31,-32,-33 e -34, e che devono essere svolte da tutti i medici in formazione specialistica in Patologia Clinica e Biochimica Clinica.

Il Responsabile dell'Unità Operativa dell'A.O. presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente/tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

ART. 6 - Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Il medico in formazione specialistica viene assegnato all'AO per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo stabilito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione dell'Università di Catanzaro.

ART.7 – Assicurazione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'AO provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'AO provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 8 - Sorveglianza sanitaria

L'AO assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'AO si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'AO e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 9 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 10 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'AO sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 12 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

ART. 13 - Entrata in vigore e durata

La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso di almeno sei mesi, da inviare alle altre Parti mediante Posta Elettronica Certificata.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto Legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.

Art. 14 Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Catanzaro,

Azienda Ospedaliera
di Cosenza

Università degli Studi
Magna Græcia
di Catanzaro

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Coppola

Il Rettore
Prof. Giovambattista De Sarro